



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 157 – 25 MAGGIO 2021

Riunione del giorno 19 maggio 2021

**77.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL
TESSERATO:**

- ...*omissis*...

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Massimo Argirò Componente relatore

nel procedimento disciplinare a carico di

...*omissis*...

Per aver, in violazione dei principi informatori di lealtà probità, ex Artt. 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., 1 e 74 Reg. Giur. ed in violazione dei principi di cui al Codice Etico FIPAV, tenuto gravi comportamenti di rilevanza penale e costituenti reato in concorso con appartenenti a noti gruppi criminali, tanto da essere stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari e così determinando grave disdoro alla Federazione. Contestate le aggravanti di cui alle lettere A e D dell'Art. 102 Reg. Giur.

OSSERVA

A seguito dell'atto di deferimento della Procura federale, il Tribunale, deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio, da tenersi in modalità di videoconferenza a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid19, convocando l'incolpato per il giorno 19/5/2021.

In tale sede, compariva il Procuratore Federale, avv. Giorgio Guarnaschelli - il quale chiedeva di dichiarare la piena responsabilità del prevenuto concludendo per la comminazione della sanzione della radiazione del tesserato – nonché, per l'incolpato



l'avv. Alberto Barni - in sostituzione dell'avv. Davide Cortesi e dell'avv. Franco Bulleri – il quale illustrando la propria memoria difensiva chiedeva rigettarsi le richieste avanzate dalla Procura, applicando, in subordine, la meno afflittiva sanzione della sospensione a tempo da ogni attività federale.

All'esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A seguito di alcune notizie apparse su quotidiani, la Procura federale svolgeva accertamenti dai quali risultava che l'incolpato era stato sottoposto a misura cautelare nell'ambito di un procedimento penale pendente dinanzi il Tribunale di Firenze per aver tenuto gravi comportamenti di rilevanza penale e costituenti reato in concorso con appartenenti a noti gruppi criminali camorristici.

Dagli atti inviati risultava che un'attività istruttoria era stata compiuta anche con l'accertamento in ordine alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari applicata al tesserato oggetto di indagine penale (così come peraltro pacificamente ammesso anche in sede di memoria difensiva).

Le circostanze addotte dalla difesa, in ordine all'incensuratezza del sig. ...*omissis*..., alla asserita rettitudine morale e sportiva dello stesso e alla fase ancora preliminare delle indagini penali, non possono essere considerate esimenti di responsabilità disciplinare.

Nel processo sportivo, come da giurisprudenza ormai nota, l'acquisizione e valutazione della prova si distingue da quella nel processo penale. Ciò è conseguenza anche della diversa celerità del processo sportivo rispetto a quello penale, della difficoltà della Procura federale di acquisire prove e della diversa natura delle sanzioni sportive. A differenza di quel che accade nel processo ordinario, il convincimento del Giudice in ordine alla responsabilità disciplinare dell'incolpato, pur non potendo derivare dalla mera probabilità che un fatto possa essere accaduto, non sempre deve presupporre la sussistenza di una prova "oltre ogni ragionevole dubbio", orientamento confermato e confortato dalle decisioni del Collegio di garanzia del CONI.

Non deve infatti il Tribunale valutare se il Giudice penale abbia o meno ritenuto sussistere una responsabilità dell'imputato o il grado della stessa.



Nell'ambito sportivo ciò che deve essere preso in considerazione è il comportamento tenuto dal tesserato e se lo stesso abbia violato le norme regolamentari accettate al momento del tesseramento.

Nella fattispecie, in accoglimento a quanto esposto dalla Procura federale, è indubbio che la natura dei reati contestati all'odierno incolpato, con la conseguente misura cautelare a questi inflitta, integrando la palese violazione dei più elementari principi etici posti a fondamento dell'Ordinamento Federale, determina grave disdoro alla Federazione ed al movimento pallavolistico nazionale tutto, anche in ragione della diffusione mediatica della notizia e l'allarme sociale che la stessa determina nella generalità dei tesserati e affiliati.

Poiché la sanzione disciplinare ha altra natura rispetto a quella penale, non può essere accolta la tesi della difesa sull'avvenuta "espiazione" di una sospensione per effetto del provvedimento del GIP.

Per quanto sopra detto in merito alla prova nel processo sportivo, risultano anche applicabili le aggravanti contestate dalla procura federale nel capo di incolpazione.

PQM

Il Tribunale dispone la radiazione del tesserato ...*omissis*...

Roma, 24 Maggio 2021.

Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 25 maggio 2021